



COMUNE DI BUSTO GAROLFO

PROVINCIA DI MILANO

ORIGINALE

ADESIONE PROGETTI DI DOTE COMUNE 2017 - APPROVAZIONE CONVENZIONE COLLETTIVA DI TIROCINIO EXTRACURRICOLARE CON ANCILAB LOMBARDIA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	<i>Nr. Progr.</i>	62
	<i>Data</i>	16/05/2017
	<i>Seduta NR.</i>	19

L'anno DUEMILADICIASSETTE questo giorno SEDICI del mese di MAGGIO alle ore 17:30 convocata con le prescritte modalità, NELLA SOLITA SALA DELLE ADUNANZE si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>
BIONDI SUSANNA	PRESIDENTE	S
COVA ILARIA	VICE SINDACO	S
RIGIROLI GIOVANNI	ASSESSORE	S
MILAN ANDREA	ASSESSORE	S
ZANZOTTERA MAURO	ASSESSORE	S
CARNEVALI STEFANO	ASSESSORE	S
<i>TOTALE Presenti: 6</i>		<i>TOTALE Assenti: 0</i>

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, il Dott. GIACOMO ANDOLINA.

In qualità di SINDACO, il Sig. BIONDI SUSANNA assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:
ADESIONE PROGETTI DI DOTE COMUNE 2017 - APPROVAZIONE
CONVENZIONE COLLETTIVA DI TIROCINIO EXTRACURRICULARE CON
ANCILAB LOMBARDIA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati gli intenti programmatici dell'Amministrazione Comunale, relativamente alle politiche giovanili;

Considerato che questo Comune, da anni, è associato ad A.N.C.I. con piena soddisfazione dell'Ente, in quanto la predetta Associazione svolge una proficua attività di coordinamento ed è di valido ausilio per l'assistenza politico amministrativa a favore degli Enti Locali;

Vista la proposta con allegati, inviata da Ancilab società soggetta a direzione e coordinamento di Anci Lombardia, in data 18.04.17 con prot. n° 8460, con cui si precisa agli Enti interessati le modalità di adesione a progetti di Dote Comune 2017 rivolti a persone residenti in Regione Lombardia, inoccupati e disoccupati di età uguale o superiore ai 18 anni;

Considerato che il 12 aprile 2017 è stato firmato il protocollo d'intesa tra Regione Lombardia e ANCI Lombardia, agli atti, per la realizzazione di progetti di Dote Comune, percorsi di tirocinio extracurriculare presso gli Enti Locali e rivolti a persone residenti in Regione Lombardia, inoccupati e disoccupati di età uguale o superiore ai 18 anni;

Valutato che il programma definito dal protocollo d'intesa citato prevede, per il 2017, un cofinanziamento regionale di € 500.000,00, a parziale copertura della spesa sostenuta dagli enti per l'attivazione dei progetti Dote Comune e che tale cofinanziamento sarà garantito secondo l'ordine cronologico di presentazione delle richieste da parte degli enti fino ad esaurimento del cofinanziamento sopra indicato;

Visto che la proposta di Dote Comune con Anci Lombardia trova i suoi riferimenti nella normativa dei tirocini extra-curricolari in Regione Lombardia ai sensi del D.G.R. n° 825 del 25.10.13 "Nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini";

Considerato che l'esperienza formativa di Dote Comune realizzata negli anni dal 2012 al 2016 è stata valutata in termini positivi sia da parte dell'Ente Promotore (Ancilab Srl) che da parte dell'Ente Ospitante (Comune di Busto Garolfo) e soprattutto dai giovani che ne hanno potuto usufruire;

Richiamato il DUP 2017, in cui tra gli intenti programmatici dell'Amministrazione Comunale è riportato, l'obiettivo strategico di valorizzare le

opportunità dei Tirocini di DoteComune realizzati con Ancilab Lombardia, quale possibilità di formazione ed esperienza di cittadinanza attiva;

Vista la bozza di Convenzione collettiva di Tirocinio Formativo Extracurriculare, tra Ancilab Srl Lombardia e il Comune di Busto Garolfo per la realizzazione di progetti di Dote Comune 2017, allegata;

Visto il Regolamento di funzionamento DoteComune e le condizioni di partecipazione al Programma DoteComune 2017, agli atti;

Valutato che Anci Lombardia (Ente Proponente) per lo svolgimento delle attività connesse ai progetti di Dote Comune presso il Comune di Busto Garolfo (Ente Ospitante) si avvarrà della collaborazione di Ancilab Srl Lombardia (Ente Promotore) soggetto accreditato ai Sistemi di Formazione della Regione Lombardia;

Considerato che Ancilab Srl Lombardia, come soggetto accreditato al Sistema di Formazione di Regione Lombardia, secondo il Q.R.S.P. (Quadro Regionale degli Standard Professionali) assicura che il sistema di certificazione delle competenze definito da Regione Lombardia permetta a ogni persona di valorizzare il proprio capitale umano e professionale in termini di competenze, conoscenze e abilità;

Valutato inoltre che il Sistema di Certificazione sopracitato garantisce la spendibilità delle competenze acquisite, anche a livello nazionale ed europeo;

Dato atto che il nostro Comune relativamente agli Avvisi di Ancilab Lombardia n°2 e n°5 del 2017 relativi ai progetti di DoteComune è interessato ad attivare rispettivamente n° 4 e n° 2 tirocini semestrali, con possibilità di rinnovo, per le Aree:Attività finanziarie, Istituzionale e risorse umane, Demanio e patrimonio immobiliare, Promozione della Persona, Polizia Locale e Area territorio e attività economiche;

Considerato che il costo per ogni singola posizione semestrale è pari ad € 1.900,00, in funzione del contributo regionale previsto dal citato protocollo d'intesa del 12 Aprile 2017 tra Regione Lombardia e ANCI Lombardia;

Vista la disponibilità di € 11.400,00, importo disponibile al cap. 10433/137 con dati relativi al codice del piano dei conti U.1.03.02.99.999 della missione 12 e programma 8 del bilancio di previsione dell'esercizio in corso;

Visto l'articolo 48 del D. Lgs.vo n. 267/2000 – Testo Unico degli Enti Locali;

Visto il parere favorevole, dal punto di vista tecnico, espresso dalla Responsabile dell'Area Promozione della Persona;

Visto il parere favorevole, dal punto di vista contabile, espresso dalla Responsabile dell'Area Attività Finanziarie;

Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese,

D E L I B E R A

1. Di aderire alla proposta di Ancilab, società soggetta a direzione e coordinamento di Anci Lombardia, pervenuta in data 18.04.17 con prot. n° 8460 per partecipare ai progetti di Dote Comune 2017, al fine di avviare n° 6 tirocini semestrali, partecipando agli avvisi n° 2 e 5/2017 di Ancilab;
2. Di approvare la Convenzione collettiva di Tirocinio Formativo Extracurricolare, tra Ancilab Lombardia e il Comune di Busto Garolfo per la realizzazione di progetti di Dote Comune 2017, allegata;
3. Di assumere l' impegno di spesa complessivo di €. 11.400,00, importo disponibile al cap. 10433/137 con dati relativi al codice del piano dei conti U.1.03.02.99.999 della missione 12 programma 8 del bilancio di previsione dell'esercizio in corso.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Attesa la necessità di dare immediata attuazione a quanto precedentemente deliberato;

Visto il 4° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000;

Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese,

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 62 DEL 16/05/2017

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
SUSANNA BIONDI

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. GIACOMO ANDOLINA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

PROVINCIA DI MILANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

Numero Delibera **62** del **16/05/2017**

OGGETTO

ADESIONE PROGETTI DI DOTE COMUNE 2017 - APPROVAZIONE CONVENZIONE COLLETTIVA DI TIROCINIO EXTRACURRICULARE CON ANCILAB LOMBARDIA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL TUEL - D. LGS. 267/2000

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 15/05/2017

IL RESPONSABILE DI AREA
PAOLA BOTTAZZI

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 15/05/2017

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
Dott.ssa ATTILIA CASTIGLIONI

CONVENZIONE COLLETTIVA DI TIROCINIO EXTRACURRICOLARE

DoteComune 2017

n° 01/17 Comune di Busto Garolfo

(ai sensi della DGR n. 825 del 25.10.13 e del DDUO n° 10031 del 5.11.13)

TRA

ANCILAB - Società soggetta a direzione e coordinamento di ANCI Lombardia - di seguito denominato "soggetto promotore", con sede in **via Rovello 2 - Milano** codice fiscale **12790690155** rappresentata dal **Dott. PIETRO MARIA SEKULES** nella sua qualità di Amministratore Unico nato a Roma il 04/05/1959; in qualità di accreditato regionale ai servizi di istruzione e formazione professionale e/o ai servizi al lavoro di cui alle ll.rr. 19/2007 e 22/2006

E

Comune di Busto Garolfo - di seguito denominato "soggetto ospitante", con sede legale in in P.zza Diaz, 1 20020 Busto Garolfo codice fiscale **00873100150**, rappresentato dalla **Prof.ssa Susanna Biondi**, Sindaco del Comune di Busto Garolfo, nata a Montieri (GR) il 17.11.1959.

PREMESSO CHE

la Giunta della Regione Lombardia con Deliberazione n°825 del 25/10/2013 ha approvato i "Nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini" (di seguito denominati "Indirizzi regionali"), ai sensi dei quali è possibile svolgere tirocini extra-curricolari, non costituenti rapporti di lavoro, bensì misure di politica attiva finalizzate agli obiettivi dell'orientamento, della occupabilità e dell'inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro:

- promossi da uno dei soggetti indicati al paragrafo "Soggetti promotori";
- a beneficio di soggetti rientranti nelle tipologie indicate al punto "Tirocini extracurricolari" del paragrafo "Oggetto, ambito di applicazione e definizioni";
- svolti presso i soggetti indicati al paragrafo: "Soggetti ospitanti" e rispondenti ai requisiti indicati ai paragrafi: "Soggetti ospitanti" e "Limiti all'attivazione dei tirocini";
- attuati sulla base e nel rispetto delle disposizioni contenute negli Indirizzi regionali e nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

CONSIDERATO

Il protocollo d'intesa tra Regione Lombardia e ANCI Lombardia del 12 aprile 2017 che individua, per l'espletamento delle attività previste dal programma DoteComune, AnciLab (ente strumentale e soggetto a direzione e coordinamento di ANCI Lombardia, inserito nell'Albo Regionale degli operatori accreditati per i servizi al lavoro).

RICHIAMATO

L'articolo 6 "modalità di attuazione" del suddetto protocollo che definisce AnciLab come soggetto promotore del Programma "Dote Comune" con le funzioni di gestore curando i servizi relativi alla Dote Comune presso le amministrazioni comunali ospitanti secondo la procedura stabilita dall'accreditamento per quanto riferito all'utilizzo delle sedi.

VISTA

L'adesione dell'Ente ospitante all'Accordo di Regolamentazione DoteComune 2017

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

DEFINIZIONE DEL TIROCINIO

1. Il soggetto ospitante su proposta del soggetto promotore si impegna ad accogliere presso la sede operativa del Municipio in p.zza Diaz, 1 20020 Busto Garolfo, soggetti in possesso degli specifici requisiti previsti dagli Indirizzi regionali e di seguito collettivamente denominati "tirocinante" per lo svolgimento di *Tirocini di "inserimento/reinserimento al lavoro"* volti al perseguimento degli obiettivi formativi indicati nei Progetto formativo individuale di cui al successivo art. 2.
2. Ogni tirocinio ha la durata e sarà svolto nell'arco temporale che sarà definito nei singoli Progetti formativi individuali entro i limiti massimi previsti dalle Indicazioni regionali per la specifica tipologia di tirocinio; il tirocinio si considera sospeso per maternità, malattia lunga o infortunio, cioè per una durata pari o superiore ad 60 gg., oppure per chiusure formalizzate del soggetto ospitante; il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.
3. La durata di ogni tirocinio potrà essere prorogata entro i limiti massimi previsti dalle Indicazioni regionali per la specifica tipologia di tirocinio, previo accordo tra le parti e il tirocinante e fermi restando tutti gli obblighi definiti con questa Convenzione e nel Progetto formativo individuale.

ARTICOLO 2

PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE

1. Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento di ogni singolo tirocinio sono definite dal Progetto formativo individuale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal tirocinante.
2. Ogni Progetto formativo individuale costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione.

3. Le parti si obbligano a garantire ad ogni tirocinante la formazione prevista nel Progetto formativo individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui al successivo art.3 ed in particolare la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto stabilito al successivo art.6.

ARTICOLO 3

LE FUNZIONI DI TUTORAGGIO

1. Durante lo svolgimento di ogni tirocinio le attività sono seguite e verificate da un tutor del soggetto promotore e da un tutor del soggetto ospitante, indicati nei singoli Progetti formativi individuali. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti.
2. Ogni tutor del soggetto promotore è individuato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; collabora alla stesura del progetto formativo, si occupa dell'organizzazione e del monitoraggio del tirocinio e della redazione delle attestazioni finali.
3. Ogni tutor del soggetto ospitante è nominato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; è responsabile dell'attuazione del progetto formativo individuale e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto la durata del tirocinio, anche aggiornando la documentazione relativa al tirocinio (registri, etc.).

ARTICOLO 4

DIRITTI E OBBLIGHI DEL TIROCINANTE

1. Le parti concordano che ogni tirocinante:
 - a) durante lo svolgimento del tirocinio è tenuto a svolgere le attività previste dal progetto formativo individuale e concordate con i tutor del soggetto promotore e del soggetto ospitante, osservando gli orari concordati, rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di tirocinio con l'attività del datore di lavoro;
 - b) deve rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed in particolare garantire l'effettiva frequenza alle attività formative erogate ai sensi del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro";
 - c) deve ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi organizzativi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
 - d) ha la possibilità di interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone comunicazione al tutor del soggetto promotore e al tutor del soggetto ospitante.
- 2 In merito alla corresponsione al tirocinante dell'indennità di partecipazione le parti concordano che
 - a) *viene corrisposta un'indennità di € 300,00 mensili, al lordo delle eventuali ritenute fiscali.*
 - b) *vengono rimborsate le seguenti spese di partecipazione: spese a rimborso dei costi di trasporto per i vari corsi di formazione previsti.*

Al termine di ogni tirocinio il soggetto promotore rilascia al tirocinante le attestazioni previste dagli Indirizzi regionali. Al termine di ogni tirocinio il soggetto promotore rilascia al tirocinante le attestazioni previste dagli Indirizzi regionali;

ARTICOLO 5

GARANZIE ASSICURATIVE E COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE

1. Ogni tirocinante è assicurato:
 - a) presso l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dal *Soggetto Promotore*.
 - b) presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi dal *Soggetto Promotore*.
2. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel progetto formativo individuale.
3. l'invio delle comunicazioni obbligatorie¹ è assolta dal *Soggetto Promotore (a questo delegato dal Soggetto Ospitante con la presente Convenzione)*

ARTICOLO 6

MISURE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", le parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:

- a) "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D.Lgs. 81/08 così come definiti dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n 221/CSR del 21.12.2011:
 - formazione generale: erogazione a carico del *Soggetto Promotore*;
 - formazione specifica: erogazione a carico del *Soggetto Promotore*;
- b) "Sorveglianza sanitaria" ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. 81/08 a carico del *Soggetto Ospitante*;
- c) "Informazione ai lavoratori" ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. 81/08 a carico del *Soggetto Ospitante in quanto le informazioni sono strettamente connesse: a) alla organizzazione del SPP aziendale compreso l'affidamento dei compiti speciali (primo soccorso e antincendio) a lavoratori interni all'azienda; b) al rischio intrinseco aziendale.*

ARTICOLO 7

DURATA DELLA CONVENZIONE E RECESSO

1. La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione fino al 31/01/2018 e si applicherà ad ogni tirocinio che avrà avuto inizio nell'arco temporale di vigenza, fino alla conclusione di questo, comprese le eventuali sospensioni e proroghe, fatte salve eventuali diverse disposizioni normative.

¹ Cfr. DGR n. 825 del 25.10.13 - par.3.5 - "I tirocini di cui ai presenti indirizzi, pur non costituendo rapporti di lavoro, sono soggetti alla comunicazione obbligatoria da parte del soggetto ospitante prevista dall'articolo 9-bis, co. 2, del DL 510/1996, come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 1180 della legge 296/2006. Il soggetto ospitante potrà delegare il compito di effettuare tale comunicazione in sua vece, tra gli altri, al soggetto promotore.

2. Ciascuna delle parti firmatarie può recedere dagli obblighi presi con la sottoscrizione della presente Convenzione, relativamente ad uno o più dei tirocini attivati, solo per i seguenti motivi:
- a) nel caso di comportamento del tirocinante tale da far venir meno le finalità del proprio progetto formativo individuale;
 - b) qualora il soggetto ospitante non rispetti i contenuti del progetto formativo individuale o non consenta l'effettivo svolgimento dell'esperienza formativa del tirocinante.
3. Il recesso deve essere comunicato all'altra parte e al tirocinante tramite lettera raccomandata A/R e avrà effetto dal decimo giorno dal ricevimento della relativa comunicazione.

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.g.r. n° 825 del 25/10/2013.

Milano,

Il soggetto promotore	ANCILAB	Amministratore Unico Dott. PIETRO MARIA SEKULES
Il soggetto ospitante	Comune di Busto Garolfo	Prof.ssa Susanna Biondi

[In calce alla copia della convenzione che sarà sottoposta alla firma di ogni singolo tirocinante:]

Per presa visione:

Il tirocinante		
----------------	--	--